



Assessorato Attività Economiche e Produttive

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO SUL POSTO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO (SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA)

Assessore al Ramo
Paolo Foresio

Funzionari responsabili

- Adriano Migali
- Lucio Stefanelli

Progettisti CAT Concommercio Lecce e CAT Confesercenti Lecce

- Alessandro Corina
- Federico Pastore
- Salvatore Sanghez



Sommario

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA NEGLI ESERCIZI DI VICINATO (SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA).....	3
---	---



REGOLAMENTO PER IL CONSUMO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA NEGLI ESERCIZI DI VICINATO (SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vendita per il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia negli esercizi di vicinato, detta anche "attività di somministrazione non assistita".
2. Il consumo sul posto deve avvenire esclusivamente all'interno degli spazi destinati all'attività di vendita che deve conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente Regolamento si applica:
 - a) agli esercizi di vicinato, ovvero le attività economiche di commercio al dettaglio, con superficie di vendita fino a mq. 250, in possesso di titolo per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, come modificato dall'art. 65 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico- sanitarie per tale attività;

- b) alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere, così come definite all'art. 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 04.08.2006, n. 248, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia in possesso di titolo per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, e s.m. ed i., o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività.

Art. 3

Definizione di prodotti di gastronomia

1. Si intendono genericamente per “prodotti di gastronomia” tutti i prodotti, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie dei prodotti di gastronomia tutti i prodotti e i cibi che non richiedono alcuna manipolazione strutturale, quali panini, tartine, tramezzini, pizzette, toast, sandwiches e simili, ancorché possano essere riscaldati, nonché i prodotti degli artigiani alimentari (pizzerie da asporto, gastronomie, rosticcerie, kebab, pasticcerie) che rientrano nelle condizioni dell'articolo 2 comma c), che possono essere



venduti o somministrati in caffetterie, vinerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e da asporto, rosticcerie, gastronomie, piadinerie, panifici, kebab e simili.

Art. 4

Svolgimento dell'attività

1. Il consumo immediato sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e fatto salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari, è consentito:

- a) agli esercizi di vicinato di cui al precedente art. 2, lett. a), per i prodotti di gastronomia oggetto di vendita;
- b) alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere di cui al precedente art. 2, lett. b), per i prodotti di propria produzione;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui al precedente art. 2, lett. c), per i prodotti di propria produzione e di gastronomia oggetto di vendita.

2. Il consumo sul posto deve configurarsi come attività meramente secondaria e accessoria a quella di vendita che resta prevalente e caratterizzante l'esercizio.

3. Il consumo sul posto deve considerarsi evento occasionale, rimesso all'iniziativa estemporanea della clientela, in un momento



successivo al perfezionarsi dell'acquisto di prodotti e senza che il prezzo di questi ultimi vari;

4. La cartellonistica o materiale pubblicitario eventualmente presente all'interno dell'attività deve limitarsi a reclamizzare i prodotti oggetto di vendita.

5. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alle attività di vendita, che devono conservare le loro caratteristiche strutturali tipiche.

6. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia private sia pubbliche, ferma restando la sussistenza delle condizioni generali richieste per il rilascio del titolo prescritto (autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico).

7. Gli ambienti appositamente destinati al consumo (al chiuso o all'aperto) o a ciò attrezzati, devono essere adiacenti o comunicanti con l'area di vendita.

8. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che i medesimi non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione a titolo principale.

9. Gli operatori che intendano avvalersi della possibilità di far consumare sul posto, devono presentare al Comune specifica



Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizio di vicinato del settore alimentare, fermo restando il rispetto degli eventuali adempimenti inerenti le norme igienico-sanitarie, quali la registrazione sanitaria - SCIA sanitaria (ex autorizzazione sanitaria) ai sensi del Regolamento CE 852/04, art. 6, da presentare al Comune - Ufficio SUAP - che provvederà a trasmetterla all'ASL competente.

Art. 5

Esercizio del consumo

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo immediato, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.
3. Per il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia acquistati, è consentito l'utilizzo di piani di appoggio (mensole, tavoli), con seggiole, sgabelli o altre sedute non abbinabili per le diverse altezze dei medesimi (in modo che sia consentito il consumo degli alimenti da seduti ma non al tavolo ovvero appoggiando i prodotti su un piano ma senza poterlo utilizzare da seduti).

4. La superficie occupata dagli arredi idonei per il consumo sul posto, di cui al precedente comma 3, non può superare un quarto della superficie totale di vendita dell'esercizio di vicinato.

5. E' consentita la possibilità di utilizzo di posate e bicchieri, anche non a perdere, nonché di tovaglioli e salviette detergenti monouso, purchè siano semplicemente messi a disposizione dell'avventore senza alcun servizio assistito di apparecchiatura della tavola.

6. E' consentita la fornitura di bevande in confezione originale sigillata, sempre con la modalità dell'acquisto e del ritiro da parte del cliente direttamente al banco di vendita.

7. E' consentito all'esercente e al dipendente illustrare ai clienti la provenienza e le peculiarità dei prodotti posti in vendita.

8. Nell'ambito delle attività oggetto del presente regolamento sono sempre esclusi :

- a) qualsiasi forma di servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente;
- b) l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione, non adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;



- c) qualsiasi attività di preparazione delle bevande, apparecchiature per bevande alla spina o macchine per caffè;
- d) l'esposizione e/o la consegna all'utenza di un menu delle consumazioni indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- e) la messa a disposizione degli utenti di alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, sale, aceto, ecc);
- f) la raccolta o la registrazioni di ordinativi da parte dell'esercente;
- g) qualsiasi forma di intrattenimento musicale, anche in forma accessoria.

Art. 6

Requisiti igienico-sanitari

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita o di gastronomia è soggetto alle prescrizioni e condizioni per il rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie e, in particolare:

- a) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, possibilmente distinti per la raccolta differenziata, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
- b) la zona destinata al consumo non deve interferire con la zona destinata alla attività di vendita.



Art. 7

Sanzioni

1. Qualora il consumo sul posto sia svolto in difformità alle prescrizioni del presente Regolamento configurando lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata si applicano le sanzioni previste dall'art. 64, comma 9, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 8

Attività escluse dalla presente disciplina

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle imprese artigiane di cui all'art. 4, c. 2, lett. f) del D. Lgs n. 114/1998 e s.m. ed i., iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della L. 08.08.1985 n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), esercenti la sola attività di artigianato alimentare (ad eccezione dei panificatori e dei produttori di prodotti da forno in genere di cui all'art. 2, lett. b) del presente Regolamento), per le quali resta salvo il diritto di svolgere attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o ad essi contigui. Per tali attività è ammessa solo la vendita per asporto.

Art. 9

Abrogazioni e integrazioni

1. Il presente Regolamento integra le disposizioni contenute negli altri Regolamenti del presente Documento strategico, nonché nel Regolamento sui dehors approvato con delibera del C.C. n.40 del 25-11-2019.